

Abstract. *La disciplina prevista dal codice del consumo è applicabile ai contratti stipulati tra il consumatore ed il professionista e prescinde tanto dal tipo contrattuale posto in essere dalle parti che dalla natura della prestazione oggetto del contratto, essendo rilevante il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un soggetto professionista - per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione - ed un soggetto consumatore, per il quale il contratto sia funzionalizzato a soddisfare esigenze della vita comune di relazione estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. Dunque ai fini dell'individuazione della competenza territoriale occorre tenere in considerazione quale foro inderogabile quello del luogo di residenza del consumatore.*

La ripartizione delle cause tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate costituisce una mera distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio, per tale ragione l'eventuale violazione dei criteri di ripartizione degli affari non determina un'incompetenza del giudice adito ma costituisce una mera irregolarità.

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Perugia

in composizione monocratica nella persona della dr.ssa M.R. a seguito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nel procedimento civile iscritto al numero (...)/ 2008 R.G ., posto in deliberazione all'udienza del 24 luglio 2018

promosso da

A.L., elettivamente domiciliato in (...), presso lo studio dell'Avv. A.M., che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo;

- Opponente -

Nei confronti di

M.R.B.M.C., elettivamente domiciliato in (...), presso lo studio degli avv.ti C.L. e D.F., che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

- Opposto -

avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

In relazione al quale le parti hanno adottato le seguenti

conclusioni

All'udienza del 24 luglio 2018, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.06.2008 L.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. (...)/2008 emesso in data 11.04.2008 (notificate unitamente al precetto in data successiva al 17.05.2008) e con il quale, su ricorso della M.R.B.M.C. le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 43.053,75, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del pagamento di due fatture (n. 4 del 12.06.2006 e n. 10 del 06.07.2006) attinenti a lavori di riparazione danni e miglioramento sismico svolti su incarico dell'odierna opponente e riguardanti un immobile sito in (...).

L'opponente in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale di questo Tribunale rilevando che, in relazione alla residenza della signora A. in (...) (strada (...)), dove si erano svolti i lavori oggetto della richiesta di pagamento, doveva ritenersi competente "il Tribunale di Todi" in applicazione del foro territoriale inderogabile, individuato nel luogo di residenza del consumatore, dall'art. 33 del d.lg. 06.10.2005 n. 206 (c.d. codice del consumo). Nel merito l'opponente rilevava che gli importi indicati nel decreto ingiuntivo erano in realtà già stati corrisposti, in parte tramite pagamenti in contanti al M., in parte tramite pagamento di alcuni fornitori (infissi) e di alcuni lavori (impianto elettrico, riparazione impianto idraulico e messa in funzione caldaia) il cui onere di pagamento e fornitura era invece originariamente a carico della M.

L'opponente proponeva inoltre domanda riconvenzionale chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di M.R.B.M.C. per vizi e difetti dell'opera (tra questi: distacchi e sgretolamento di aree di intonaco, perdita d'acqua dalle tubazioni del bagno, con conseguenti infiltrazioni nella muratura e manifestarsi di umidità nella stanza adiacente al bagno). Ancora in via riconvenzionale L.A. chiedeva condannarsi l'opposto al risarcimento del danno conseguente ai vizi e difetti riscontrati.

Chiedeva infine la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata e, in ogni caso, revocarsi, annullarsi o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva la M.R.B.M.C. contestando il fondamento dell'eccezione di incompetenza territoriale sulla base del rilievo per cui la normativa a tutela dei consumatori non troverebbe applicazione nel caso in esame. Asseriva l'opposto (le argomentazioni sono state ripetute anche nel corso dell'odierna discussione orale) che l'intera normativa sulla tutela del consumatore è inapplicabile in caso di vendita di beni immobili, e che a questi ultimi sarebbero parificate le ipotesi di contratto d'opera o di appalto. La competenza va quindi determinata in base alle generali del codice di procedura individuando la competenza del Tribunale di Perugia quale foro del creditore al domicilio del quale deve essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio.

Nel merito l'opposto affermava la sussistenza del credito rappresentato dal saldo delle fatture n. 4 del 12.06.2006 e n. 10 del 06.07.2008. In proposito richiamava l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritta dalla signora A. in qualità di committente, dall'ing. O.S. quale direttore dei lavori e dal sig. C.M. quale titolare dell'impresa esecutrice dei lavori. Nell'attestazione redatta il 30.11.2005 veniva indicato l'importo totale dei lavori in € 104.719,89, detratti gli importi pagati per complessivi € 58.471,03 e indicato il credito netto dell'impresa in € 46.248,86. Eccepiva quindi l'impresa che la signora A., con la sottoscrizione dell'attestazione indicata aveva riconosciuto ed accettato di essere debitrice della somma indicata. Contestava inoltre il fondamento dell'eccezione di intervenuto pagamento affermando che alcuni dei pagamenti menzionati dall'opponente (asegni emessi dalla A., intestati a me medesima e incassati dal M. o da persone a lui riconducibili) non erano in alcun modo riferibili ai lavori di cui si discute mentre i pagamenti eseguiti per la fornitura

di infissi e per lavori eseguiti da altre ditte erano stati effettuati anteriormente alla suddetta “attestazione di regolare esecuzione dei lavori” e non potevano quindi essere decurtati dal credito azionato. Affermava inoltre la genericità e l'imprecisione degli indicati pagamenti in contanti e comunque l'assenza di riscontri probatori su di essi.

Con ordinanza 10.02.2009 il giudice istruttore disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione e invitava le parti a concludere in merito all'eccezione di incompetenza. Fissando l'udienza del 29.06.2010 per la precisazione delle conclusioni.

Rinvia l'udienza del 29.06.2010 per concorde richiesta delle parti, all'udienza del 08.02.2011 il procuratore dell'opposto rilevava la pregiudizialità, rispetto al presente giudizio, del procedimento penale avviato nei confronti di M.C. nell'ambito del quale quest'ultimo era stato ritenuto responsabile del delitto di tentata estorsione e condannato con sentenza del Giudice per le Indagini preliminari di questo Tribunale in data 27.04.2010 (sentenza n. (...), in atti). Rilevava inoltre la pendenza dell'impugnazione avverso la predetta sentenza chiedendo quindi la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Il procuratore dell'opponente si opponeva alla richiesta, formulando le conclusioni.

Il giudice, a scioglimento della riserva, con ordinanza in data 28.07.2011, disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

A seguito di ricorso in riassunzione dell'opponente che rappresentava e documentava la definitività della pronuncia penale (la Corte d'appello dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione confermando le statuizioni civili della sentenza) veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. all'udienza del 19.06.2018 le parti venivano invitate alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. per l'odierna udienza.

Questo giudice, all'esito della discussione orale, rileva quanto segue.

Il giudice di legittimità ha affermato che la disciplina dettata dal d.lg. n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo), in cui è stata riversata quella dettata al Capo 15 *bis* c.c., è applicabile ai contratti stipulati tra il consumatore ed il professionista (d.lg. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1). Siffatta applicazione prescinde invero dal tipo contrattuale dalle parti poste in essere (e ciò già in base alla previgente disciplina recata all'art. 1469 *bis* ss. c.c., a fortiori all'esito della soppressione dell'inciso che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazioni di servizi da parte della l. n. 526 del 1999, art. 25 - Legge Comunitaria del 1999), e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, essendo rilevante, come sottolineato anche in dottrina, il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un soggetto (professionista) per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione, e cioè dell'attività imprenditoriale o di professionista intellettuale o che rientri nel quadro della medesima in quanto volto a realizzarne una connessa finalità, ed altro soggetto (consumatore) per il quale, pur essendo se del caso il medesimo un professionista, il contratto sia funzionalizzato a soddisfare viceversa esigenze della vita comune di relazione estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (in tal senso Cass. Sez. III, 20.03.2010 n. 6802). Come nel caso esaminato dalla Cassazione il contratto oggetto del rapporto dedotto in giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo riguarda “lavori di ricostruzione o ripristino di immobili privati danneggiati dai recenti eventi sismici del 1997”. Il contratto, a tenore dell'art. 1, riguarda anche l'esecuzione di lavori di “miglioramento sismico ai sensi della D.G.R. 5180/98”. L'appaltatore ha stipulato l'accordo quale esercente un'attività imprenditoriale in forma professionale assumendo quindi, ai fini del codice del consumo, la qualità di professionista mentre L.A., proprietaria dell'immobile sul quale dovevano

essere eseguiti i lavori, ha assunto la veste di consumatore. Devono quindi ritenersi le condizioni per l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore dettata al d.lg. n. 206 del 2005, art. 33 ss. (cd. Codice del consumo).

Anche in applicazione di tale normativa la competenza risulta correttamente determinata.

In realtà anteriormente alla riforma della geografia giudiziaria operativa nell'anno 2013 (a seguito del d.lg. 155/2012) il territorio di Todi faceva parte del circondario di Perugia ed era sede di una Sezione distaccata. La giurisprudenza aveva ritenuto che la ripartizione "delle cause tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate infracircondazionali, stabilita dall'art. 48 *quater* del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 15 del d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, costituisce una distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio, prevista, per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia, con la conseguenza che l'eventuale violazione degli inerenti criteri di ripartizione degli affari non determina un'incompetenza del giudice adito ma può e deve trovare rimedio attraverso il procedimento ordinario di trasmissione degli atti al presidente del tribunale affinché provveda, con decreto non impugnabile, ai sensi dell'art. 83 *ter*, disp. att. cod. proc. civ., introdotto dall'art. 128 del citato d.lg. n. 51 del 1998. Pertanto, l'iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della relativa nota negli uffici di cancelleria di una sezione distaccata, piuttosto che in quelli della sede centrale, ove, secondo i criteri tabellari di ripartizione interna degli affari, la causa avrebbe dovuto essere trattata, comporta la configurazione di una mera irregolarità e non di una nullità, alla quale consegue solo la richiamata necessità del passaggio del procedimento dalla sezione dell'ufficio presso la quale è stato irregolarmente iscritto a quella designata per la sua trattazione" (Cass. Sez. III, 03.10.2005 n. 19299).

In tale quadro, conseguentemente, poiché il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 10.04.2008, la proposizione del ricorso nella sede centrale del Tribunale anziché nella Sezione distaccata costituisce una mera irregolarità che non determina una pronuncia di incompetenza.

Evidentemente la successiva riforma della geografia giudiziaria con passaggio del territorio di Todi nell'ambito del circondario di Spoleto non modifica la valutazione da effettuarsi dovendo aversi riguardo all'epoca in cui è stata proposta la domanda.

L'art. 9 comma 2 *bis* e 2 *ter* del d.lg. 155/ 2012 dispongono in fatti quanto segue:

"2-*bis*. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

2-*ter*. La disposizione di cui al comma 2-*bis* si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'articolo 11, comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale".

I giudizi promossi dinanzi al Tribunale di Perugia e già pendenti alla data della riforma della geografia giudiziaria proseguono dinanzi allo stesso Tribunale.

La trattazione del procedimento deve quindi proseguire dinanzi a questo Tribunale con conseguente reiezione dell'eccezione di incompetenza.

Il procedimento non è stato oggetto di trattazione poiché fissato per la decisione sulla questione di competenza.

Con separata ordinanza viene disposta la prosecuzione nella fase istruttoria.

Le spese vanno riservate al definitivo,

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando sulla causa descritta in epigrafe, respinge l'eccezione di incompetenza territoriale.

Dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza, riservando la pronuncia sulle spese alla decisione definitiva.

Perugia 24/07/2018

Il Giudice